

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI/ASSISTENZIALI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI ALUNNI E STUDENTI DISABILI

INDICE

PARTE A – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Durata dell'appalto e regime delle proroghe
- Art. 3 Valore dell'appalto
- Art. 4 Garanzie di esecuzione del contratto
- Art. 5 Anticipazione del corrispettivo
- Art. 6 Stipulazione del contratto e oneri contrattuali
- Art. 7 Esecuzione anticipata del contratto
- Art. 8 Condizioni di pagamento, obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 Cessione di contratto e di credito, subappalto
- Art. 10 Obblighi e responsabilità dell'aggiudicataria. Coperture assicurative
- Art. 10 bis Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
- Art.10 ter Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
- Art. 11 Disposizioni relative al personale adibito al servizio
- Art. 12 Tutela della salute dei lavoratori
- Art. 13 Clausola sociale
- Art. 14 Modifiche contrattuali
- Art. 15 Revisione prezzi
- Art. 16 Verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 17 Penali
- Art. 18 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 19 Cause di risoluzione del contratto e recesso

Art. 20 Scioperi ed eventi straordinari

Art. 21 Verifica di conformità finale

Art. 22 Foro competente

Art. 23 Disposizioni finali

Art. 24 Trattamento dei dati personali

PARTE B - CAPITOLATO TECNICO - DISPOSIZIONI CONTENENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. B 1 Descrizione e caratteristiche del servizio

Art. B 2 Luoghi di esecuzione del servizio

Art. B 3 Organizzazione del servizio

Art. B 4 Ammissioni e dimissioni

Art. B 5 Caratteristiche e competenze del personale

Art. B 6 Modalità di esecuzione dei servizi e obblighi specifici

Art. B 7 Servizi migliorativi

Art. B 8 Coordinamento delle attività oggetto dell'appalto

PARTE A – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi educativi scolastici volti a favorire l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena.

Tali servizi sono destinati ai bambini frequentanti i nidi e i poli dell'infanzia comunali e agli alunni inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 327 del D. lgs. 297/94 e degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92, e fanno riferimento:

1. ai servizi educativi per l'inclusione scolastica;
2. ai servizi educativi per il tempo libero /extra scolastico: integrativi del tempo scolastico pre post dopo scuola; laboratori educativi territoriali; inserimenti in attività sportive territoriali; interventi educativi per l'acquisizione di autonomie; attività estive;
3. al servizio di Trasporto: casa scuola e ritorno, scuola verso i luoghi di terapia e riabilitazione a seguito attivazione di Progetti Scuola ed Esperienze Integrate.

La Stazione appaltante ha redatto un modello standard di DUVRI – Documento unico di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008, che potrà essere integrato e aggiornato, anche su proposta dell'aggiudicatario dell'appalto, in relazione alle caratteristiche di ogni Istituzione scolastica. L'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E REGIME DELLE PROROGHE

L'appalto in oggetto avrà decorrenza dal 15 settembre 2023, o da eventuale altra data in esito alla procedura di affidamento, e scadenza il 14 settembre 2026 e comunque al termine dei servizi estivi organizzati per l'anno 2026.

Al termine del contratto potrà essere esercitata dal comune, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, l'opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori tre anni, con obbligo dell'impresa aggiudicataria di accettare l'ulteriore periodo di rinnovo senza eccezione alcuna e senza modifica delle condizioni pattuite, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi qualora ammessa a norma di legge.

Alla scadenza definitiva del contratto, nelle more di espletamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente - al fine di dare continuità al servizio senza interruzione alcuna nella sua erogazione - l'Amministrazione Comunale può chiedere, e l'Aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, una proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nell'ultimo atto di affidamento e fino a un massimo di 6 mesi di erogazione, a fronte di semplice richiesta scritta. In tal caso l'aggiudicataria dovrà assicurare il servizio per l'intero periodo richiesto.

Nelle more della stipula del contratto è prevista, se necessario, la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta all'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni del Bando e della documentazione di gara.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato per l'intera durata triennale del contratto, ammonta ad euro **€ 4.543.844,31** oltre IVA in misura di Legge. Tale importo è determinato sulla base del costo orario stimato come base di gara e del numero di ore presunte di fabbisogno per tutta la durata del contratto.

Il monte ore annuo è indicativamente stimato in **complessive 65.720 ore** di cui: **53.850 ore** per il **Servizio di inclusione scolastica**, **10.510 ore** annue per il **Servizio per il tempo libero** (960 ore annue per i laboratori educativi territoriali, 5.000 ore annue per attività estive 4.550 per gli altri progetti descritti nella parte B del presente capitolato, art. B1) e **1.360 ore** annue per il **servizio di trasporto**.

L'importo complessivo è comprensivo anche dei costi della sicurezza che sono stati quantificati complessivamente sui tre anni scolastici in euro 600,00, non soggetti a ribasso.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'aggiudicataria non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità definite dall'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia, ai sensi del comma 4 art. 103 D. lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.
- b) la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- c) operatività della garanzia entro un termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione

comunale, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia richiesta potrà essere ridotta in relazione alle certificazioni possedute dalle imprese secondo quanto previsto dall'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16.

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 - ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo annuo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma della prestazione;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della durata contrattuale, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni fattura, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al presente articolo in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicataria senza possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del committente.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. si intende a carico dell'amministrazione comunale. In base a quanto disposto dalla Legge di stabilità 2015, verrà applicato lo split payment, ossia il versamento da parte degli enti pubblici dell'IVA direttamente all'erario e il pagamento al fornitore del solo corrispettivo (imponibile) della prestazione.

L'aggiudicataria sarà tenuta a rimborsare alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e

sui quotidiani, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73 del D. lgs. 50/2016 e dal Decreto interministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

ART. 7 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del d. lgs. n. 50/2016, tenuto conto di quanto stabilito dal d. lgs. 159/2011. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicataria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/DEC.

ART. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate e a seguito di trasmissione telematica di regolari fatture mensili posticipate, che verranno liquidate, tenuto conto della natura del servizio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Eventuali contestazioni interrompono tali termini.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previo riscontro di regolarità tecnica e contabile. Al fine di consentire la verifica di conformità della regolarità della prestazione, l'aggiudicataria prima dell'emissione della fattura dovrà richiedere l'attestazione di conformità al DEC. Per il rilascio dell'attestazione di conformità, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare una pre-fatturazione con allegato il tabulato mensile riassuntivo, per tipologia di servizio, delle ore giornaliere/settimanali riferite al singolo allievo e uno schema riepilogativo delle ore complessivamente svolte per ciascun ordine di scuola e dei relativi importi.

Tutte le fatture dovranno riportare il cod. CIG e i codici di impegno che verranno comunicati all'aggiudicataria successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento e devono essere distinte per:

- Servizio di assistenza scolastica presso tutte le scuole statali e paritarie non comunali;
- Servizio per il tempo libero /extra scolastico;
- Servizio trasporto;
- Servizio di assistenza a beneficio di bambini in età da nido d'infanzia frequentanti i nidi d'infanzia/poli per l'infanzia comunali;
- Servizio di assistenza a beneficio di bambini in età da scuola dell'infanzia frequentanti i poli per l'infanzia comunali.

A fronte delle prestazioni effettuate l'amministrazione comunale verserà, nell'ambito della quantificazione effettuata all'inizio dell'anno scolastico, un compenso mensile determinato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e del costo orario.

Resta inteso che non saranno liquidate all'aggiudicataria ore effettuate in eccedenza al monte ore concordato.

Nulla è dovuto all'impresa per i periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario scolastico ovvero da provvedimenti di altri organi e pubbliche autorità ed in caso di mancata erogazione del servizio per motivi attinenti all'impresa ivi compresi gli scioperi del proprio personale interessato.

L'importo lordo delle fatture sarà dato dal corrispettivo mensile dovuto al netto della ritenuta dello 0,50 per cento, di cui al comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano:

- contestazioni circa l'importo addebitato;
- venisse riscontrata una irregolarità contributiva del DURC.

Il tali casi l'appaltatore non potrà pretendere interessi o risarcimenti di sorta.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

In ordine ai pagamenti, tutti, relativi e connessi al presente Contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 3 della L. n. 136/2010, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati alle transazioni connesse al presente

contratto nonché le persone delegate ad operarvi.

L'appaltatore, il subappaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' vietato alla Ditta aggiudicataria:

- Subappaltare totalmente o in parte il servizio assunto, se non nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge ed è ammesso purché all'atto dell'offerta l'aggiudicataria abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

L'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 105 de D. Lgs. 50/2016 come in ultimo modificato dall'art. 49, comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021, deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

L'aggiudicataria dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

L'aggiudicataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

- La cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

- La cessione del credito, che potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dal comma 13 art. 106 del D. lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIA. COPERTURE ASSICURATIVE.

Sono a carico dell'aggiudicataria, intendendosi remunerati con i rispettivi contrattuali di cui all'art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto dell'appalto.

L'aggiudicataria garantisce.

- la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- l'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'aggiudicataria si impegna a:

- fornire all'Ente committente, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale che si intende impiegare nel servizio, esplicitandone la qualifica - nonché degli altri soggetti di pari livello che si prevede di utilizzare per le eventuali sostituzioni - e a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'aggiornamento di detti elenchi;

- assicurare la continuità dell'intervento educativo - assistenziale almeno per l'intero anno scolastico;

- rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all'Ente committente in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori assistenti;
- consentire all'amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (delle Cooperative Sociali o altro idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS. più rappresentative) garantendo gli stessi livelli retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi: gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali nonché garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicataria si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che può derivare alla stazione appaltante o a terzi, cose o persone, per fatti connessi al servizio. Per quanto sopra indicato l'aggiudicataria dovrà contrarre un'assicurazione contro i rischi inerenti ogni fase di esecuzione del servizio da presentare alla stazione appaltante. Il soggetto affidatario dovrà disporre di un'idonea polizza per RCT che copra ogni rischio derivante dalla esecuzione del servizio.

La stazione appaltante è esonerata inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività *in itinere*, che dovessero accadere al personale impiegato dal soggetto gestore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio. A tale riguardo, dovrà essere stipulata idonea polizza RCO (responsabilità civile prestatori d'opera o di lavoro). In particolare, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di provvedere a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:

a) Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistro ed euro 1.000.000,00 per persona.

c) Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 100.000,00 in caso di morte o di invalidità permanente ed euro 2.000,00 per rimborso spese mediche.

La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l'amministrazione comunale provvederà a trattenere copia.

ART. 10 bis) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE.

Ai sensi dell'art 105, comma 10, e art 30 commi 6 del DLgs. 50/16 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione Comunale può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario

del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.105 del DLgs 50/16, nonché tutte le spese necessarie per l'esecuzione della procedura sostitutiva.

ART. 10 ter) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE.

Ai sensi dell'art 105, comma 10, del D.Lgs. 50/16, qualora ricorra l'ipotesi, prevista dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/16, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Reiterate inadempienze contributive configurano la risoluzione del contratto.

ART 11 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

L'aggiudicataria si obbliga ad eseguire ogni prestazione inerente al servizio con personale atto a garantire la corretta esecuzione della prestazione in ogni sua fase e che sia quindi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore siglati dalle OO.SS. più rappresentative e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti del personale, che sia dipendente o socio occupato nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro siglati dalle OO.SS. più rappresentative e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Nel caso in cui l'appaltatore sia una impresa cooperativa, la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento dell'eventuale quota associativa in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci. Dovrà rispettare inoltre gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'appaltatore si impegna ad applicare e a fare applicare scrupolosamente quanto indicato nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di San Lazzaro di Savena approvato con delibera di Giunta Comunale n. 27/2017.

ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'aggiudicataria mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e da ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche emanata nel corso dell'appalto.

In particolare l'aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.

Resta fermo l'obbligo per la ditta aggiudicataria di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

Il suddetto documento, che l'aggiudicataria dovrà redigere e far pervenire al comune entro 60 giorni dall'inizio del servizio, non dovrà essere redatto in forma generica ma relativo allo specifico appalto. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni al comune qualsiasi revisione del suddetto documento.

L'aggiudicataria è tenuta ad un'adeguata informazione e formazione nei confronti dei propri dipendenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, sui rischi specifici propri, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della

salute e dell'ambiente. Dovrà prendere visione ed adottare i piani di esodo affissi nelle sedi ove si svolgerà l'attività.

Gli educatori dovranno essere specificamente formati in materia di sicurezza e di primo soccorso in tutti i casi in cui ciò sia previsto dal DUVRI.

L'aggiudicataria dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione così come definiti nel D.U.V.R.I. predisposto dal comune di San Lazzaro (Allegato C), che indica le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli oneri relativi agli obblighi di cooperazione, di cui all'art. 26 del d. lgs. 81/2008, sono stati quantificati complessivamente per i tre anni scolastici in euro 600,00, non soggetti a ribasso

ART. 13 - CLAUSOLA SOCIALE

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro e per garantire l'indispensabile continuità educativa ed assistenziale, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs 50/16, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assumere ed utilizzare in via prioritaria nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 51 D.Lgs. 81/2015), dando per superato il periodo di prova e con applicazione delle condizioni, sia normative che economiche, di migliore favore se presenti.

Il concorrente, oltre a dare corso a quanto già previsto nell'offerta di gara, si impegna a presentare, prima dell'aggiudicazione, il progetto di assorbimento del personale interessato dal "cambio appalto" e a darvi attuazione, quale specifico obbligo contrattuale. Il progetto presentato sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante e nel caso di inadempimento potrà essere causa di risoluzione contrattuale.

ART. 14 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, si riserva, per intervenute esigenze e/o per complessive ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

All'avvio di ogni anno scolastico l'Amministrazione comunale definirà il monte ore e la tipologia di interventi da attivare in relazione alle richieste di intervento che verranno ammesse per ciascun assistito.

Per tale quantificazione, non è previsto alcun limite se non quello derivante dalle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione comunale e dal fabbisogno dell'utenza.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni e senza diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora necessario all'ente per rispettare la normativa vigente in materia di Diritto allo Studio, l'aggiudicataria è inoltre tenuta ad assoggettarsi alle variazioni anche superiori al 20% e fino ad un massimo del 40% derivanti da ampliamenti del servizio conseguenti alla definizione annuale del monte ore complessivo del servizio; in tali casi nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'impresa.

Alle variazioni superiori al 40% si procederà tramite specifici accordi con l'impresa.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta, solo a decorrere dal secondo anno contrattuale un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni rilevate dall'indice FOI prezzi per le famiglie di operai e di impiegati, rilevato nel mese di giugno dell'anno della richiesta

rispetto al mese di giugno dell'anno precedente, limitatamente ai costi del servizio non correlati alla spesa per il personale, o, relativamente al personale impiegato, esclusivamente, nel caso in cui vengano modificati i minimi tariffari previsti dal CCNL di riferimento e le corrispondenti tabelle ministeriali; in tal caso i prezzi potranno essere aumentati proporzionalmente, limitatamente alla quota percentuale del prezzo relativa alla spesa di personale.

La richiesta di revisione dovrà essere presentata entro il 31 luglio a valere dal settembre successivo. Non saranno concessi aumenti retroattivi.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'aggiudicataria le disposizioni e le istruzioni necessarie. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

L'Aggiudicataria è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni all'amministrazione. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'aggiudicataria, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. 17 o procedere alla risoluzione del contratto.

L'Aggiudicataria deve fornire periodicamente, almeno una volta l'anno, all'Ente committente una relazione concernente l'attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti per ciascun alunno seguito e, su richiesta, qualsiasi altro dato relativo agli interventi effettuati e agli alunni seguiti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione nonché del progetto/offerta presentato dall'Aggiudicataria.

ART. 17 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, tali da non comportare l'inaccettabilità delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto all'Aggiudicataria le inadempienze con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

L'aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale di € 1.000,00 per ogni inadempienza grave.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio stabilita con l'Amministrazione comunale;
- l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti loro affidati;

- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio;
 - utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste;
 - sostituzione durante l'anno scolastico di personale adibito al servizio effettuata per esigenze organizzative dell'impresa in mancanza dell'assenso espresso dall'Amministrazione comunale;
 - il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.
 - la mancata sostituzione, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione comunale, degli educatori che dimostrino di non svolgere il proprio servizio in conformità alle indicazioni contenute nella programmazione;
 - la mancata sostituzione immediata, chiesta dall'amministrazione comunale, di operatori dell'Impresa aggiudicataria che durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, abbiano tenuto comportamenti negligenti, imprudenti e di grave imperizia nella vigilanza dei minori loro affidati tali da compromettere la loro l'incolumità;
 - l'applicazione di tre penali nel corso di un anno scolastico potrà comportare la facoltà per l'ente di risolvere il contratto.
 - l'inadempienza contributiva, di cui all'art. 10 ter, reiterata per tre volte, comporta la risoluzione del contratto.
 - la mancata osservanza del contratto collettivo di lavoro da parte della ditta aggiudicataria nei confronti del proprio personale dipendente / socio sarà considerata una inadempienza grave che potrà comportare la risoluzione del contratto.
- L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicataria inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 4 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione dei servizi a mezzo di verbale sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ed inviato al responsabile medesimo. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta alla ditta alcun compenso o indennizzo.

ART. 19 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto è risolto di diritto senza necessità di pronuncia giudiziale, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile, in caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento o di persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dagli uffici competenti o di perdurante inadeguatezza degli operatori.

Oltre i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs 50/16, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge in materia dei diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;

- inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune finalizzate ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- utilizzo di personale condannato ai sensi del d. lgs. 39/2014;
- nei casi previsti all'art. 17 del presente CSA con riferimento all'art. 10 ter;
- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC.

L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC.

Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

ART. 20 - SCIOPERI ED EVENTI STRAORDINARI

In caso di sciopero delle scuole o per altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, l'Aggiudicatario sarà avvisato con almeno 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso.

In caso di esercizio del diritto di sciopero da parte dei propri dipendenti, l'Aggiudicatario dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146 integrata con L. 83//2000 "Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente la proclamazione dello sciopero e l'eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato, oppure diversi modi e tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire al Comune l'informazione agli altri soggetti interessati (es. Scuole) nei termini di legge (almeno 5 giorni prima). Con le stesse tempistiche la Ditta è inoltre tenuta a diffondere in modo formale, per il tramite del proprio personale, le medesime informazioni agli utenti dei servizi.

Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni.

Il servizio verrà riconosciuto a fronte di chiusure straordinarie non previste dal calendario scolastico (calamità/eventi straordinari) soltanto per il primo giorno di chiusura. Le prestazioni non rese saranno effettuate successivamente con le modalità dell'educatore di istituto/plesso.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità finale viene effettuata ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016 e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto al presente contratto;

- nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni decorrenti dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e conclusa di norma entro 60 giorni decorrenti dall'ultimazione della prestazione.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Ferma restando la competenza del foro di Bologna, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, potranno essere risolte ai sensi degli artt. 205 e ss. del codice dei contratti pubblici.

Per tutti gli effetti del contratto l'impresa dovrà eleggere domicilio fiscale e recapito amministrativo nel territorio del comune di San Lazzaro.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'amministrazione comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento e si impegna a garantire all'Amministrazione che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati

L'aggiudicatario è tenuto a trattare i dati personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita anche successivamente alla stipula del presente atto.

L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

PARTE B – CAPITOLATO TECNICO - DISPOSIZIONI CONTENENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. B 1 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili è prevista dalla Legge n. 104 /92, che trova applicazione:

- nell'Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità (Legge 104/1992) 2016 – 2021, tuttora in vigore, sottoscritto dalla Città metropolitana di Bologna, dall'ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale di Bologna, dalla Azienda sanitaria locale di Bologna, dai Comuni e dalle Istituzioni Scolastiche autonome statali e paritarie;
- nell'Accordo di programma territoriale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità 2017 – 2021, tuttora in vigore.

Servizi richiesti:

Assistenza agli alunni disabili e interventi educativi per l'integrazione scolastica.

Il servizio consiste nel fornire le risorse professionali ritenute necessarie per integrare le funzioni svolte dagli insegnanti della Scuola in ambito scolastico e per completare il percorso educativo degli alunni negli spazi e nelle strutture territoriali anche nel tempo extrascolastico, in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

I punti di riferimento operativi e metodologici sono quelli individuati dall'Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità: il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.), il Piano educativo individualizzato e la programmazione della classe.

- Mediazione specialistica per bambini con deficit sensoriali

Questo servizio viene attivato per l'integrazione di alunni con deficit sensoriale, per facilitare la comprensione dei linguaggi e la comunicazione tra il bambino e gli insegnanti e tra il bambino e i coetanei.

Come per il servizio di cui sopra, il mediatore avrà come punto di riferimento operativo la programmazione della classe ed il piano educativo individualizzato del minore disabile.

- Accompagnamento educativo

Questo servizio si attiva di norma per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado e consiste nell'insegnare all'alunno disabile il tragitto scuola – casa e viceversa e il tragitto casa – luogo del laboratorio per il tempo libero, nell'ambito di un apposito progetto educativo / didattico concordato nel gruppo operativo e previsto dal Piano educativo individualizzato, o sulla base dei bisogni espressi dalle famiglie.

- Progetti ponte (scuola – domicilio) e Progetti domiciliari

Il servizio si attiva in caso di assenze da scuola dell'alunno disabile che si protraggono oltre i 5 giorni, su richiesta del dirigente/responsabile competente e/o della famiglia dell'alunno disabile previa consegna da parte della famiglia di certificato medico che attesti l'impossibilità del minore di recarsi a Scuola. Viene sottoscritto un apposito progetto che sarà allegato al Piano educativo individualizzato.

Il Progetto domiciliare è sottoscritto dalla famiglia e si attiva su valutazione dell'amministrazione comunale e/o dell'AUSL, su specifiche problematiche relative all'acquisizione delle autonomie personali del minore legate alla propria persona e/o alla partecipazione alla vita familiare quotidiana.

- Progettazione e conduzione di altri interventi educativi previsti dal piano dell'offerta extra scolastica del comune di San Lazzaro di Savena

I servizi educativi vengono attivati per favorire l'acquisizione di autonomie in ordine agli apprendimenti in ambito scolastico, aggregativo, relazionale, della gestione quotidiana e della gestione della persona, nonché per favorire l'inclusione sociale e rafforzare gli apprendimenti anche in ambito formativo.

Tali progetti sono relativi alle attività sportive, attività creative e laboratoriali, si attivano su richiesta delle famiglie e si attivano nel tempo extra scolastico.

Progettazione e conduzione delle aule didattiche presso il Centro comunale polivalente sito a San Lazzaro di Savena in Via Kennedy n. 32.

Altri interventi educativi extra scolastici :

- Assistenza educativa nei tempi integrativi richiesti dalle famiglie presso i plessi scolastici: pre scuola, inter scuola, post scuola.
- Coordinamento del personale assegnato alle scuole e ai servizi territoriali; sviluppo e raccordo tra gli educatori e l'attività collegiale degli insegnanti di sostegno e di classe; sviluppo e raccordo tra gli educatori e le realtà territoriali dell'associazionismo per potenziare e promuovere la rete degli interventi con i minori.
- Trasporto casa scuola e viceversa; trasporto per i progetti scuola ed esperienze integrate (SEI); trasporto per altri servizi del territorio (Ausl, NPIA, ...). Sono previsti trasporti con conducenti e mezzi dell'aggiudicataria e/o con mezzi dell'amministrazione comunale per l'attuazione di progetti SEI che l'Amministrazione Comunale concorderà con le Istituzioni scolastiche; il servizio si attiva sulla base della programmazione predisposta dall'ufficio comunale competente.
- Educatore di plesso: conduzione di attività laboratoriali svolti nella modalità organizzativa di gruppo nei plessi individuati dall'Amministrazione comunale.
- Attività estiva: assistenza per favorire l'inclusione nell'ambito delle attività estive dei bambini iscritti nei centri estivi, sia che si svolgano sul territorio comunale sia che si svolgano in territorio limitrofo.

Nell'ambito della gestione dei servizi affidati, è compito dell'aggiudicatario il coordinamento, la verifica, il controllo, il raccordo con l'Amministrazione comunale e le funzioni di informazione e comunicazione.

E' altresì compito dell'impresa garantire che il proprio personale operi collegialmente sulla base di quanto sancito dall'Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili 2016 – 2021 con particolare rilevanza al capitolo 4 – *Il percorso di inclusione*.

Nell'ambito del servizio espletato, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare:

- **la partecipazione agli incontri promossi dalla scuola ritenuti necessari alla programmazione, allo svolgimento e alla verifica degli interventi da attuare;**
- **le attività di supervisione e monitoraggio relativamente ai casi seguiti;**
- **i rapporti con i servizi sociali e sanitari coinvolti nei programmi individuali di intervento;**
- **la collaborazione nella predisposizione dei progetti di vita individuali secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge 28 novembre 2000 n. 328.**

ART. B 2 LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, in riferimento al tempo scolastico potrà essere svolto presso: i nidi e i poli per l'infanzia comunali, le scuole dell'infanzia statali e paritarie, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie situate nel Comune di San Lazzaro di Savena o scuole dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna.

Gli interventi potranno essere svolti anche presso il domicilio dei bambini / ragazzi, presso le strutture sanitarie ed extrascolastiche e nei percorsi esterni previsti per raggiungere tali sedi.

L'elenco delle scuole e la loro ubicazione è visionabile presso il sito del comune di San Lazzaro di Savena.

Il servizio per il tempo libero extra scolastico, si svolgerà sul territorio di San Lazzaro di Savena, presso i laboratori del centro comunale polivalente sito in Via Kennedy n.32 o presso i luoghi delle attività sportive o altri luoghi del territorio, sulla base di quanto previsto e concordato nel Piano educativo individualizzato e/o nei progetti "Extra scolastici" concordati tra il coordinatore dell'impresa aggiudicataria, il referente dell'ufficio scuola e la famiglia.

Il servizio di trasporto si svolgerà prevalentemente nel territorio comunale di San Lazzaro e nei comuni limitrofi, nel percorso casa-scuola e viceversa, per lo svolgimento delle terapie e per la realizzazione di progetti SEI.

ART. B 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La programmazione e la quantificazione del Servizio, per quanto riguarda la parte di assistenza scolastica, avrà luogo prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sulla base delle richieste e della documentazione pervenute dalle Scuole e dalle famiglie, l'Amministrazione comunale individua le figure professionali ed il monte ore settimanale e complessivo da attribuire alla istituzione scolastica. Il monte ore sarà calcolato sulla base delle richieste relative ad ogni singolo alunno / studente disabile e sarà comprensivo anche di orario frontale e non frontale come successivamente definito.

Sulla base di tale monte ore verrà attribuito ad ogni Istituto un numero di operatori che svolgeranno la loro attività secondo modalità individuali e di piccolo gruppo per consentire interventi educativi flessibili in relazione alle esigenze di integrazione degli alunni disabili.

In caso di assenza dell'alunno inferiore ai 30 giorni, l'attività dell'operatore sarà gestita dal dirigente/responsabile competente in accordo con l'Amministrazione comunale e l'impresa aggiudicataria su azioni programmate quali: laboratori, uscite didattiche e /o viaggi di istruzione, recupero per incontri di programmazione, per sostegno alla classe, per raccogliere il materiale didattico da consegnare al ragazzo assente come supporto al diritto allo studio, per progetti di continuità scuola/famiglia, o per integrare il sostegno ad altri alunni disabili o nelle classi dello stesso alunno assente.

In casi di assenze superiori a 30gg continuativi, laddove possibile, l'educatore verrà ricollocato nell'ambito del servizio.

E' obbligo dell'aggiudicataria informare per iscritto l'Amministrazione comunale circa le assenze del minore.

Nel caso invece di trasferimento di residenza e di scuola dell'utente, l'educatore sarà staccato dal servizio.

Nell'assegnazione al personale del monte orario l'aggiudicataria dovrà rispettare le indicazioni di continuità, sia di progetto che legate alla figura degli operatori, pervenute dall'amministrazione comunale.

Per la parte dei servizi extrascolastici l'aggiudicataria dovrà altresì rispettare gli elementi di continuità educativa e progettuale rispetto agli interventi scolastici.

Per lo svolgimento delle attività laboratoriali previsti nel Piano dell'Offerta Extrascolastica, i materiali sono a carico dell'aggiudicataria.

La programmazione delle necessità del servizio, per quanto riguarda la parte di *attività extrascolastica* e per gli spostamenti / trasporti, sarà completata indicativamente entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Sulla base delle richieste delle singole famiglie, l'Amministrazione comunale stabilirà il piano individuale di ciascun bambino/a per il tempo extrascolastico ed il piano dei trasporti, stabilendone il monte ore degli interventi ed il tipo di figura professionale.

La progettazione delle attività extra scolastiche dovranno essere coerenti con il piano educativo individualizzato condiviso dalle istituzioni scolastiche di riferimento, e/o ad eventuali bisogni espressi dagli alunni/e o dalla loro famiglie.

La programmazione complessiva del servizio dovrà anche rispondere a principi di razionalizzazione ed efficacia delle risorse: l'impresa, nell'assegnazione dei progetti con i singoli minori dovrà considerare le dislocazioni territoriali di scuole e servizi, per ridurre i tempi di spostamento degli operatori e per garantire una maggiore efficacia nelle relazioni con i colleghi, i referenti scolastici e dell'AUSL.

Viene privilegiata la modalità di assegnazione quale educatore di istituto, modalità organizzativa denominata "**Educatore di istituto scolastico**".

Con questa modalità, tenendo conto delle necessità dei singoli allievi, si definisce l'assegnazione di un monte ore complessivo ed onnicomprensivo di assistenza educativa all'istituto scolastico. Sulla base di tale monte ore verrà attribuito ad ogni Istituto un

numero di operatori che svolgeranno la loro attività secondo modalità individuali e di piccolo gruppo per consentire un intervento educativo flessibile in relazione alle esigenze di integrazione degli alunni. Questa modalità di assegnazione delle risorse dovrà comunque rispettare gli eventuali bisogni di minori in ordine alla continuità educativa nel caso in cui lo stesso minore lo necessiti e non sia sufficiente la continuità progettuale, soprattutto nei passaggi di grado scolastico.

I progetti condotti dall'**Educatore di plesso** riguarderanno l'attivazione di laboratori / attività; essi dovranno seguire una specifica progettazione e programmazione che sarà oggetto di concertazione tra Istituzione scolastica, Comune e aggiudicataria. Tale progettazione farà riferimento alla conduzione di piccoli gruppi di alunni di varia fragilità. La figura di Educatore di plesso sarà istituita nei plessi individuati dall'amministrazione comunale per un monte orario complessivo presunto di 1.120 ore, la cui ripartizione tra gli educatori verrà definita con i dirigenti/responsabili ad inizio dell'anno scolastico.

Nell'ambito della programmazione annuale del servizio verrà assegnato un monte ore per le attività *non frontali* di ciascuna unità operativa.

Le ore non frontali si utilizzano per lo svolgimento di attività di programmazione e documentazione, per la partecipazione a Gruppi Operativi e ad altre attività previste dalla Scuola o dall'Amministrazione comunale.

Esse saranno quantificate in un monte orario di norma pari al 5% delle ore complessive assegnate ad ogni alunno / studente disabile.

Per i servizi territoriali le ore *non frontali* saranno definite in accordo con l'Amministrazione comunale sulla base della tipologia del servizio, del Progetto e del bambino / ragazzo disabile.

Non sono previste ore non frontali per il servizio di trasporto.

La gestione del personale dell'aggiudicatario assegnato ai nidi e ai poli per l'infanzia comunali e alle Scuole statali e paritarie, l'organizzazione dell'orario di lavoro e il controllo del servizio scolastico, è in carico ai dirigenti, da cui dipendono funzionalmente le risorse assegnate dall'Amministrazione comunale.

La gestione del personale assegnato ai servizi territoriali è in carico all'aggiudicatario.

La programmazione delle necessità può subire variazioni in corso d'anno qualora giungano nuove richieste o si modifichi l'esistente.

Nell'eventualità di un cambio degli operatori, l'Amministrazione comunale dovrà essere informata in forma scritta dall'aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si impegna, nel caso di cambiamento del personale assegnato in corso d'anno, a garantire a suo carico almeno 15 ore di compresenza e/o incontri per garantire la continuità dell'intervento educativo nell'ambito scolastico ed almeno 7 ore di compresenza nell'ambito degli interventi extra scolastici.

Nell'organizzazione del lavoro il criterio di continuità educativa sul singolo alunno deve essere sempre prioritario.

L'aggiudicatario presenterà entro i cinque giorni precedenti il primo giorno di scuola i nominativi ed i curricula degli operatori assegnati, ed entro il mese di settembre di ogni anno scolastico, la completa articolazione del servizio.

L'aggiudicatario assicurerà le attività di coordinamento del proprio personale con l'Amministrazione comunale e l'amministrazione scolastica per tutti i servizi richiesti ed oggetto del presente capitolato, attraverso una propria figura di educatore coordinatore con qualifica adeguata.

Il personale dell'Impresa aggiudicataria potrà usufruire del pasto presso le mense scolastiche presenti nei servizi, esclusivamente in caso di contestuale assistenza ai bambini, e dunque per motivate esigenze di servizio.

L'eventuale fruizione del pasto da parte del personale presso gli istituti scolastici, è da intendersi a totale carico dell'appaltatore.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà quindi versare all'Ente Committente, quale gestore del servizio di refezione scolastica, il valore del costo pasto, in base al numero dei pasti effettivamente erogati. L'importo sarà assoggettato all'aliquota IVA vigente al momento. La quota pasto, attualmente di € 4,86 oltre IVA, verrà determinata annualmente dall'amministrazione comunale, tenuto conto anche degli andamenti ISTAT.

L'Impresa dovrà provvedere al pagamento entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

ART. B 4 AMMISSIONI E DIMISSIONI

In caso di trasferimento del minore disabile, modifica del programma di servizio territoriale o assenze continuative del minore superiori a trenta giorni e non giustificate dalla famiglia, l'intervento si intende definitivamente revocato.

La cessazione dell'intervento verrà tempestivamente comunicata all'impresa.

Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti i predetti criteri e procedure nei modi e nelle forme più opportune.

Durante l'anno scolastico potrebbero esserci nuove ammissioni di minori disabili, sarà cura dell'Amministrazione comunale assegnare il relativo nuovo intervento con debito anticipo rispetto all'effettiva attivazione.

ART. B 5 CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire ogni prestazione con personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e/o di adeguata professionalità e competenza in relazione alle citate funzioni da svolgere, atto a garantire la corretta esecuzione della prestazione in ogni sua fase.

Il personale educativo con profilo di "educatore con titolo" dovrà essere inquadrato al Livello D2 nel rispetto delle vigenti tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, e in ogni caso, dovrà comunque essere garantita al lavoratore una retribuzione non inferiore a quella del livello D2 del CCNLL delle Cooperative Sociali, fatte salve condizioni di miglior favore, ivi compresi gli accordi di secondo livello e territoriali aziendali.

Sulla base del P.E.I. e della D.F. è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere personale con adeguata formazione anche in merito a metodi educativi specifici, ad esempio METODO COGNITIVO COMPORTAMENTALE con possibili riferimenti all'A.B.A., la comunicazione aumentativa alternativa CAA, con possibile riferimento all'utilizzo del vocabolario figurato PECS;

Il personale impegnato nelle attività laboratoriali, prima di accedere al servizio territoriale, deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti dai competenti servizi dell'azienda U.S.L.

Il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà:

- essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- avere forti competenze di collaborazione con la rete territoriale composta da istituzioni scolastiche, enti locali e dal terzo settore / volontariato;
- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole;

- garantire il servizio così come definito per ogni tipologia di prestazione nel presente capitolato e secondo quanto offerto in sede di gara dall'appaltatore che costituisce specifica obbligazione contrattuale.

ART. B 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E OBBLIGHI SPECIFICI

L'impresa dovrà avere le seguenti caratteristiche operative:

- disponibilità alla flessibilità organizzativa funzionale al progetto educativo;
- garanzia della tempestività delle sostituzioni;
- una struttura operativa di coordinamento funzionale e un'organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo l'efficace ed efficiente gestione del personale;
- capacità di coordinare operatori che svolgono attività inerenti il servizio oggetto del presente capitolato;
- competenze per l'organizzazione e la gestione di progetti educativo/assistenziali mirati allo sviluppo delle autonomie e all'integrazione scolastica e sociale;
- capacità di organizzare le risorse tale da consentire una interazione con le scuole ed i servizi territoriali, rispettosa delle esigenze del bambino e della complessità organizzativa delle diverse istituzioni coinvolte.

L'impresa trasmette all'Amministrazione comunale gli organici di servizio, gli orari di lavoro di riferimento, l'organizzazione delle azioni oggetto del presente capitolato, prima dell'avvio dell'anno scolastico o del servizio estivo in tempo utile per potere recepire eventuali indicazioni ed osservazioni migliorative formulate dall'Amministrazione comunale.

L'impresa provvede a dare tempestiva comunicazione di ogni sostituzione, anche nel caso di assenze brevi con indicazione nominale dell'educatore sostituito e di colui che effettua la sostituzione sia alla scuola sia all'Amministrazione comunale.

L'impresa si impegna a presentare per ogni operatore, anche se sostituito, un *curriculum* professionale che attesti la specifica formazione ed i relativi aggiornamenti. In caso di disponibilità, l'impresa è tenuta ad utilizzare educatori che abbiano operato sul territorio comunale nel servizio di assistenza scolastica e sociale di bambini disabili nel corso degli anni precedenti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco del personale deve essere tempestivamente comunicata, motivata e concordata con l'Amministrazione comunale.

Fatto salvo quanto dichiarato nell'offerta per il contenimento del *turn-over*, che si intende interamente recepito nel presente rapporto contrattuale quale impegno formale, l'impresa deve provvedere alla sostituzione immediata degli educatori assenti.

Il personale supplente deve possedere i medesimi requisiti professionali ed igienico-sanitari richiesti per gli educatori titolari.

L'Impresa aggiudicataria si impegna alla sostituzione di personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste, a seguito di apposita istruttoria dell'Amministrazione comunale.

L'impresa aggiudicataria si impegna alla stipula di protocolli d'intesa con le dirigenze scolastiche e l'Amministrazione comunale al fine di assegnare le risorse e definire eventuali modalità organizzative che, nell'ambito del plesso scolastico, possano potenziare l'efficacia del Servizio.

L'impresa si impegna a recepire il PEI al fine di sviluppare ed integrare le azioni previste per il minore anche nell'ambito extrascolastico nello spirito dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili.

L'impresa predispone una programmazione iniziale specificando:

- nominativo dell'operatore/i assegnato/i allo specifico progetto /minore;

- curriculum di ogni operatore;
- orario di lavoro di ogni operatore;
- organizzazione complessiva del servizio;
- progettazione di ogni singolo intervento in coerenza con il PEI per quanto concerne la parte del servizio di tempo libero – extrascolastico e la conduzione dei laboratori territoriali comprese le aule didattiche del centro polivalente.

Al termine di ogni anno scolastico l'impresa predispone un questionario di gradimento del servizio rivolto agli utenti e/o alle famiglie degli alunni.

Tale strumento è concordato con l'Amministrazione comunale, anche per quanto concerne le modalità di somministrazione.

L'impresa predispone una relazione finale per ogni intervento ed una relazione generale sul servizio, al termine di ogni anno scolastico da inoltrare all'Amministrazione comunale entro il 30 giugno in formato sia cartaceo sia informatico.

Per quanto riguarda il servizio estivo l'aggiudicataria si impegna ad attivare una programmazione dell'impiego del personale che rispetti la continuità educativa sul minore assistito con riferimento agli interventi attuati durante il periodo invernale .

L'aggiudicataria produce entro il 10 giugno di ogni anno la programmazione generale del servizio estivo ed entro il mese di settembre di ogni anno le relazioni su ogni intervento assegnato e la relazione sull'andamento generale del servizio estivo, in formato sia cartaceo sia informatico.

L'impresa si impegna ad organizzare offerte formative, tenendo conto anche delle tipologie di disabilità presenti sul territorio e dei bisogni formativi dei propri dipendenti; tale offerta formativa sarà oggetto dei contenuti della relazione finale.

L'aggiudicataria predispone un piano di lavoro con i dipendenti al fine di prevenire o /e ridurre il rischio di *burn-out*, tale piano di lavoro dovrà essere presentato all'Amministrazione comunale al termine di ogni anno solare. In questo piano di lavoro l'aggiudicataria dovrà specificare i presupposti, intesi come esigenze espresse dai propri dipendenti in servizio, e le risposte attivate dall'impresa.

ART. B 7 SERVIZI MIGLIORATIVI

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la realizzazione, con oneri a proprio carico, delle proposte migliorative eventualmente presentate in fase di gara . La presentazione di servizi migliorativi non è un obbligo, ma se presentati, sono oggetto di valutazione e la realizzazione diventa obbligatoria con la stipula del contratto nei termini in cui sono state presentate nell'offerta .

L'impresa può presentare una o più proposte migliorative relative a:

1 – interventi e progetti educativi volti alla qualificazione dei programmi personalizzati degli alunni, visti in un'ottica di integrazione con i coetanei e altresì trasversali sui servizi di varia tipologia, compresa la scuola. Essi potranno arricchire l'Offerta Territoriale scolastica e l'Offerta extrascolastica dell'Amministrazione comunale.

2 – Progetto di documentazione che illustri le buone pratiche dell'integrazione scolastica e dell'integrazione sociale.

3 – presenza oraria del coordinatore territoriale che svolga il raccordo tra l'operatività e la progettazione dell'amministrazione comunale, delle istituzioni scolastiche e le necessità espresse dalle famiglie.

Tali proposte devono essere presentate nel dettaglio, esplicitandone tempi e modalità di realizzazione.

ART. B 8 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione comunale individua propri referenti per gli interventi oggetto del presente appalto che sovrintenderanno all'esecuzione dell'appalto e cureranno i rapporti con le autorità scolastiche e l'Azienda U.S.L.

La programmazione delle attività compete all'impresa e deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della scuola o del servizio territoriale al referente comunale che esprimerà un proprio motivato parere, con facoltà di richiedere revisioni e modifiche.